



www.fortzaparis.com

Lo Statuto

Premessa (Preambolo)

Fortza Paris è un partito sardo, pluralista, aperto alla partecipazione e alla integrazione culturale, aconfessionale. Fonda le sue radici nella cultura cristiana e sardista e considera suo patrimonio gli ideali della solidarietà, del rispetto, della tolleranza, della famiglia, dell'accoglienza. Ritiene inseparabile l'aspirazione dei sardi alla modernità e al riguardo per la tradizione. Considera la Sardegna sua patria e il sardo sua lingua naturale. Tiene conto nella sua azione quotidiana che il popolo sardo è unione dei sardi residenti nell'Isola e fuori di essa. Assume come propri i valori più alti delle comunità sarde. Il partito ha finalità sociali, culturali e formative finalizzate all'aggregazione tra persone e tra organizzazioni per il perseguimento dei principi affermati in questo statuto. Fortza Paris non discrimina sulla base di razza, religione, sesso, provenienza etnica, nazionalità. Crede nel mutuo rispetto delle culture e dei popoli e nell'uguaglianza delle persone. E lo favorisce. Fortza Paris, in quanto strumento di realizzazione dello storico progetto di federazione delle nazioni e dei popoli europei, si riconosce nei valori del popolarismo autonomista e del sardismo.

I Principi

Articolo 1

Fortza Paris, partito politico nato al fine di affermare il diritto del popolo sardo al suo pieno autogoverno, si batte per realizzare con mezzi democratici la sovranità politica della Sardegna nel quadro dell'Unione europea dei popoli. Convinto assertore dei principi del federalismo globale, il partito opera:

1. per l'affermazione della natura nazionale della comunità sarda;
2. per la diffusione, valorizzazione e uso ufficiale della lingua sarda nella società e nelle istituzioni;
3. per l'uguaglianza e la pari dignità delle minoranze linguistiche presenti in Sardegna, sostenendone lo sviluppo e garantendone i diritti della loro identità;
4. per l'attuazione del federalismo interno nel rispetto delle autonomie locali.

Pienamente persuaso dell'unità del popolo sardo, promuove il diritto dei sardi residenti fuori dell'Isola a partecipare pienamente alla vita politica, economica e sociale della nazione sarda, riconoscendo agli emigrati ed alle loro associazioni un ruolo d'impulso fondamentale per lo stesso partito. Sostiene le lotte democratiche delle nazionalità senza stato in Europa e nel mondo. Si batte affinché non esista forma alcuna di razzismo e di sfruttamento dell'uomo e perché ovunque si possa dispiegare la libertà religiosa, di manifestazione del pensiero, di parola, d'informazione, di

comunicazione, di associazione sindacale.

Insiste con la sua azione affinché uomini e donne godano di pari diritti, pari opportunità e doveri. Difende i diritti personali e collettivi dei sardi ed in particolare quelli al lavoro e alla valorizzazione e tutela territorio della Sardegna, in un quadro di sviluppo economico e di partecipazione delle popolazioni. Fortza Paris aderisce alla Conferenza delle nazioni senza stato europeo e ad organismi politici e culturali europei che corrispondono alla sua ispirazione ideale.

Articolo 2

Gli obiettivi primari, i programmi e le attività tendenti a realizzare le mete del Partito sono stabiliti dal Congresso nazionale.

I simboli

Articolo 3

La Lingua sarda è la lingua naturale di Fortza Paris. Tutti hanno diritto a utilizzare altre lingue nel rispetto delle necessità sociali e personali. Quella dei Quattro mori, adottata dal popolo, dal parlamento e dal governo sardo è riconosciuta da Fortza Paris come bandiera nazionale della Sardegna. Il simbolo del partito Fortza Paris è rappresentato da un cerchio diviso in due semicerchi dal diametro tracciato in senso orizzontale, di colore rosso il semicerchio superiore contenente in caratteri maiuscoli di colore bianco la parola FORTZA, di colore bianco il semicerchio inferiore contenente in caratteri maiuscoli di colore nero la parola PARIS.

Gli iscritti

Articolo 4

Può aderire a Fortza Paris chiunque sottoscriva i principi e gli obiettivi del Partito, impegnandosi a rispettarne il programma e l'azione e ad attenersi allo Statuto e ai regolamenti interni. L'adesione a Fortza Paris è incompatibile con l'appartenenza ad altri movimenti e partiti.

Articolo 5

1. La richiesta di adesione deve essere presentata al Coordinamento del Circolo che ne delibera l'accettazione e rilascia la tessera di iscritto, unica attestazione di adesione.
2. Si è iscritti a Fortza Paris dopo che la domanda sia stata accolta e, avendo firmato la tessera di adesione, abbia corrisposto la quota di iscrizione.
3. Qualsiasi controversia al riguardo sarà definita dal Collegio dei probiviri.

Articolo 6

Sono soci sostenitori ordinari coloro che contribuiscono all'attività di Fortza Paris con il solo versamento della quota annuale. Essi, se lo desiderano, possono anche partecipare all'attività del Partito. Non hanno diritto di voto ma possono acquisirlo secondo le norme dello Statuto.

Articolo 7

Sono Soci sostenitori benemeriti le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che contribuiscono con versamenti in denaro di particolare entità. Questi Soci non hanno diritto di voto.

Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 8

Tutti gli iscritti hanno il diritto e il dovere morale di partecipare alla elaborazione del programma di Fortza Paris e di contribuire alla sua attuazione e alla realizzazione degli obiettivi del Partito. Ogni iscritto ha il diritto di essere eletto negli organismi dirigenti del Partito, di partecipare alla discussione su qualsiasi argomento, di proporre istanze agli organismi dirigenti.

Articolo 9

Gli iscritti a Fortza Paris che ricevono emolumenti per le loro cariche amministrative o politiche sono tenuti a versare al partito una quota come stabilito dal Consiglio nazionale.

Articolo 10

Sarà soggetto a sanzioni l'iscritto che abbia condotte contrarie ai principi e agli obiettivi di Fortza Paris o che disattenda scientemente le decisioni del partito. Le sanzioni sono erogate dal Consiglio nazionale che delibera a maggioranza dei due terzi. Le sanzioni possono essere:

1. richiamo;
2. sospensione dal Partito per un periodo non superiore a un anno;
3. espulsione.

L'espulsione dei Soci è deliberata per:

1. mancata osservanza delle norme del presente Statuto;
2. comportamenti contrari agli scopi del partito che possano lederne prestigio e buon nome;
3. reiterata morosità.

L'iscritto colpito da sanzione ha il diritto di appellarsi al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dal provvedimento del Consiglio nazionale.

{mospagebreak}

Il Congresso nazionale

Articolo 11

Il Congresso nazionale è l'organismo che ha la potestà costituente del partito.
Il Congresso nazionale:

1. definisce il programma di Fortza Paris;
2. stabilisce le direttive politiche generali;
3. elegge il Consiglio nazionale;
4. elegge il Segretario nazionale del partito;
5. elegge il Presidente del partito;
6. approva il rapporto presentato dal Segretario nazionale e la relazione del Segretario amministrativo;
7. modifica lo statuto e il regolamento del partito.

Articolo 12

Il Congresso nazionale è formato dai delegati in rappresentanza dei circoli del partito. I delegati sono eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 13

Il Congresso nazionale è convocato dal Presidente del partito su delibera del Consiglio nazionale ogni tre anni. Il Congresso nazionale può essere convocato dal Presidente di Fortza Paris su richiesta:

1. di due terzi del Consiglio nazionale;
2. la metà dei Comitati provinciali;
3. la metà dei circoli comunali;
4. la metà del Congresso stesso, trascorsi 18 mesi dalla sua conclusione.

Articolo 14

Il Congresso può essere convocato in Assemblea tematica per discutere e deliberare su particolari questioni di ordine programmatico.

Articolo 15

La convocazione del Congresso è fatta dal Presidente del partito con quarantacinque giorni di preavviso. L'avviso contiene l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso di Assemblea tematica, i termini della convocazione sono di quindici giorni.

Articolo 16

Il Congresso è presieduto da un ufficio di tre iscritti al partito nominato dal Congresso alla sua apertura. L'ufficio elegge immediatamente il suo presidente. In caso di inconciliabilità presiede il più giovane di età.

Il Consiglio nazionale

Articolo 17

Il Consiglio nazionale di Fortza Paris è l'organo che, fra un Congresso nazionale e l'altro, governa la politica del partito deliberata dal Congresso. Approva delibere che fissano la normale azione politica e determina scelte che impegnano l'insieme del partito. Elege al suo interno il vicepresidente che affianca il Presidente. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario nazionale, elegge immediatamente segretario provvisorio l'iscritto indicato nello stesso documento. Ad esso affida l'incarico di guidare il partito al Congresso nazionale da convocarsi entro quarantacinque giorni. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Segretario nazionale approva la proposta di nomina di un segretario provvisorio avanzata dal Coordinamento nazionale e di indizione del Congresso nazionale. L'organizzazione e la pubblicità dei propri lavori è stabilita volta per volta a maggioranza dei presenti e su proposta del Presidente del partito.

Articolo 18

Il Consiglio nazionale è composto da membri eletti in conformità del Regolamento del partito. Dell'organismo fanno parte di diritto:

1. i membri dei parlamenti nazionale sardo, dello stato ed europeo eletti nelle liste del partito o ad esso aderenti;
2. i presidenti dei Consigli provinciali iscritti al partito;
3. i presidenti delle Province iscritti al partito;
4. i soci fondatori ,i segretari provinciali e 32 membri di cui 5 per le provincie di cagliari,nuoro,Oristano e Sassari e 3 per le restanti.

Il Cn è convocato dal Presidente del partito almeno quattro volte all'anno e ogni volta che lo richieda almeno un quarto dei suoi membri o almeno la metà dei Comitati provinciali. La convocazione del Cn deve contenere l'ordine del giorno ed essere spedita ai consiglieri quindici giorni prima della seduta anche per via telematica. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato almeno 48 ore prima per telegramma o per posta elettronica con avviso di ricevimento. Le riunioni sono valide in prima convocazione se presente la maggioranza dei membri, in seconda convocazione mezzora dopo se presente almeno un terzo dei componenti. I sindaci iscritti al partito, se non altrimenti membri del Consiglio nazionale, vi partecipano con voto consultivo.

Articolo 19

Il Consiglio nazionale elegge al suo interno:a)il coordinamento nazionale composto dalla segreteria e un componente per provincia;b)il vicepresidente. Un terzo del Consiglio nazionale può proporre una mozione di sfiducia nei confronti del Segretario nazionale. Il documento motivato deve essere accompagnato dalla proposta di elezione di un segretario provvisorio con l'incarico di portare il partito al Congresso nazionale e dalla indicazione di una data per la sua celebrazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni. La mozione è approvata se votata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale nomina il Collegio dei probiviri. Nomina i Revisori dei conti. Il Consiglio nazionale delibera la formazione delle liste per il Parlamento regionale e per quelli europeo e italiano. Definisce le regole generali per la formazione delle liste provinciali e comunali nel rispetto dell'autonomia degli organismi comunali e zonali. Approva il bilancio di previsione e quello consultivo del partito. Il Cn può dotarsi di commissioni di studio presiedute da un iscritto da esso scelto. È facoltà del Presidente del partito far intervenire ai lavori del Cn esperti non iscritti al partito.

Il Coordinamento nazionale

Articolo 20

Il Coordinamento nazionale è l'organismo che attua la politica decisa dal Consiglio nazionale. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Segretario propone al Consiglio nazionale l'elezione di un segretario provvisorio che porti il partito a Congresso, entro il termine di quarantacinque giorni. Elege la segreteria politica del partito che collabora con il Segretario nazionale. Il regolamento del partito detta le norme sulla elezione e sul funzionamento del Segretario e del Coordinamento.

Il Presidente del Partito

Articolo 21

Il Presidente di Fortza Paris è eletto dal Congresso nazionale e rappresenta l'unità del Partito, e ne garantisce la continuità.

Articolo 22

Il Presidente del Partito:

1. convoca il Congresso nazionale e il Consiglio nazionale;
2. presiede le riunioni del Consiglio nazionale e ne dirige i lavori;
3. in caso di assenza o impedimento temporanei sarà sostituito in tutte le sue funzioni dal vicepresidente;
4. partecipa alle riunioni del coordinamento nazionale;
5. ha diritto di esternazione;
6. Servendosi delle strutture del Partito, istruisce i contenziosi davanti al Collegio nazionale dei probiviri.

In caso di dimissioni, o di sfiducia da parte del CN o di morte è sostituito dal vice presidente fino al congresso nazionale successivo.

Il Segretario nazionale del Partito

Articolo 23

Il Segretario nazionale di Fortza Paris ed il vicesegretario sono eletti dal Congresso nazionale del partito. Rappresenta e garantisce la linea politica di Fortza Paris. Convoca e presiede il Coordinamento nazionale. Rappresenta il partito nei rapporti con gli altri partiti e movimenti e nelle relazioni con l'estero. Può delegare uno o più componenti il Coordinamento nazionale a esercitare le sue funzioni di rappresentanza.

Articolo 24

Il Segretario nazionale è affiancato da una segreteria politica costituita da sei iscritti eletta dal Coordinamento nazionale.2. Presenta all'approvazione del Congresso nazionale un rapporto sullo stato e sulle prospettive del partito.

Articolo 25

La carica di Segretario di Fortza Paris è incompatibile con quelle di Presidente della Regione e di membro del Governo regionale.

I Comitati provinciali

Articolo 26

Il Comitato provinciale è l'organismo dirigente provinciale. Fra un Congresso provinciale e l'altro stabilisce l'azione politica nella Provincia, in armonia con le decisioni del Congresso. E' eletto dal Congresso provinciale, in base al regolamento del partito.

Articolo 27

E' convocato dal Coordinamento provinciale ogni tre mesi e ogni volta che lo richieda un quarto dei suoi componenti o la metà dei circoli della Provincia. Il regolamento del partito norma le modalità della convocazione e dello svolgimento del Comitato provinciale.

Articolo 28

Il Comitato provinciale elegge, sulla base del regolamento del partito, il Segretario provinciale, il Coordinamento provinciale e nomina il Collegio provinciale dei probiviri. Decide in materia di elezioni provinciali, definisce linee generali per la formazione delle liste per le elezioni comunali, nel rispetto dell'autonomia dei circoli. Il Comitato provinciale può nominare commissioni di studio e gruppi di lavoro.

Il Coordinamento provinciale

Articolo 29

Il Coordinamento provinciale è l'organismo che, fra una riunione e l'altra del Comitato provinciale, attua le sue decisioni e stabilisce l'azione generale del partito nella Provincia. E' inoltre suo compito:

1. convocare le riunioni del Comitato provinciale;
2. tenere i rapporti con partiti e movimenti della Provincia;
3. distribuire gli incarichi interni.

Articolo 30

Il Coordinamento provinciale si riunisce di norma ogni due mesi e comunque ogni volta che il Segretario provinciale lo ritenga necessario. I due terzi dei suoi membri possono convocarlo ogni volta che lo ritengano necessario. Il regolamento del partito norma modalità di riunione.

Articolo 31

Il Segretario provinciale del partito lo rappresenta nei rapporti con le altre forze politiche provinciali e nei rapporti con il Coordinamento nazionale. E' responsabile dell'attuazione del programma stabilito dal Congresso provinciale che lo ha eletto. Convoca e presiede il Coordinamento provinciale.

I circoli comunali

Articolo 32

Fortza Paris si articola in circoli comunali, nel segno dell'ispirazione federalista globale del partito. L'adesione al partito è richiesta nel circolo comunale e, in mancanza di esso, nel circoli del comune più vicino. Nei comuni con oltre ventimila abitanti, con l'accordo del Consiglio nazionale è possibile costituire due o più circoli. Sempre con l'accordo del Consiglio nazionale, più circoli di uno stesso comune possono unificarsi. E' dovere dei circoli convocare periodicamente l'assemblea degli iscritti e ogni caso ogni volta che il Consiglio nazionale promuove discussioni su argomenti di interesse generale.

Articolo 33

I circoli sono gestiti dal Coordinamento di circolo, eletto ogni due anni dall'assemblea degli iscritti con le modalità stabilite dal regolamento del partito. I circoli possono adottare un regolamento interno, adattando alle situazioni specifiche il regolamento del partito. I consiglieri comunali, quelli provinciali e della Comunità montana eletti nel Comune, fanno parte di diritto del Coordinamento del circolo. Ogni circolo riunito in assemblea elegge un rappresentante nel Consiglio di zona e, con le modalità indicate nello Statuto del partito, designa uno o più delegati al Congresso di zona ed elegge uno o più delegati al Congresso nazionale.

Articolo 34

Compito del Coordinamento è quello di amministrare il circolo, accogliere le nuove iscrizioni, promuovere il dibattito politico e culturale, in armonia con i principi e gli obiettivi del partito. E' incombenza del Coordinamento rinnovare ogni anno l'adesione degli iscritti al partito, curando la riscossione delle quote di iscrizione.

{mospagebreak}

L'amministrazione

Articolo 35

Il Consiglio nazionale, su proposta del Segretario nazionale, nomina il Segretario amministrativo che ha la rappresentanza amministrativa di Fortza Paris di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Segretario amministrativo è abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge e dallo statuto. Svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del partito; esegue le delibere del Consiglio nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria. Se non altrimenti eletto, è membro di diritto del Consiglio nazionale. Il Segretario amministrativo ha facoltà di compiere tutte le operazioni bancarie, nominare procuratori, l'accendere mutui e richieste d'affidamento; fare pagamenti, incassare crediti; può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni; provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge e per statuto. Periodicamente relaziona al Consiglio nazionale sulla situazione economico finanziaria del partito e redige la relazione al Congresso nazionale sullo stato economico e finanziario del partito. Predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo per l'approvazione del Consiglio nazionale. Elabora il piano generale di distribuzione delle risorse secondo criteri e priorità stabiliti dal Consiglio nazionale e dalle norme regolamentari. Provvede alla gestione di fondi destinati alle campagne elettorali predisponendone, ove richiesti dalla legge, i giusti rendiconti. E' compito del Segretario amministrativo predisporre procedure e metodi redazionali dei conti per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno al fine della corretta amministrazione del partito.

Le finanze del Partito

Articolo 36

Il patrimonio del Partito Fortza Paris è così composto:

1. quote associative degli iscritti;
2. quote degli amministratori che a qualsiasi titolo percepiscano emolumenti per forza del loro incarico;

3. eventuali finanziamenti pubblici per i partiti stabiliti dal Parlamento sardo e da quelli europeo e italiano;
4. contributi, lasciti, donazioni che da qualsiasi ente o privato possano pervenire al partito e che da esso siano regolarmente accettati;
5. proventi derivanti da eventuali attività del partito;
6. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
7. da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti al partito.

Gli iscritti non potranno pretendere la quota né la divisione del fondo comune in caso di recesso. La quota minima di adesione è fissata all'inizio di ogni anno sociale dal Consiglio nazionale. Il pagamento delle quote sociali, per gli anni successivi al primo, deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno, trascorso tale termine e rimasta senza esito la richiesta a domicilio della quota, l'iscritto è dichiarato moroso e cancellato dal registro. Può essere reintegrato col successivo pagamento entro l'anno.

Articolo 37

Per tutte le norme non contemplate nel presente statuto valgono quelle del Codice civile.